

GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

GESTIONE AMBIENTALE S.R.L.
Loc. San Zeno – Strada vicinale dei Mori snc
52100 AREZZO
C.s. € 50.000,00 i.v.
C.F. e P.Iva 02150290514

Modello Organizzativo ai sensi dell'art. 6 Dlgs. n. 231/01

Revisione 31 gennaio 2018

PARTE SESTA

(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020) (PTPC)

1. Contesto normativo e principi generali

La legge 06.11.2012 n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, reca *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*.

La relazione illustrativa al disegno recita: *“Le misure di prevenzione della corruzione sono frutto di un cambiamento culturale prima che giuridico e l’obiettivo è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori di configurano solamente come alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione e all’illegalità nell’azione amministrativa”*.

Il combinato disposto degli artt. 1 comma 5 Legge n. 190/2012, 2-bis e 10 Dlgs. n. 33/2013 prevedono l’adozione da parte delle società in controllo pubblico, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC).

Nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) adottato nel 2013 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica – si legge *“... Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un’accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.*

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata dagli artt. 318, 319 e 319-ter c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati dal Titolo II Capo I, del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle

funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo" (P.N.A., pag. 13). Ed ancora: "La Corte dei Conti (...) ha posto in evidenza come la corruzione sia divenuta "da fenomeno burocratico-pulviscolare, fenomeno politico-amministrativo-sistemico. La corruzione sistemica, oltre al prestigio, all'imparzialità e al buon andamento della Pubblica Amministrazione, pregiudica, da un lato, la legittimazione stesse delle pubbliche amministrazioni, e dall'altro (...) l'economia della Nazione." Di fronte alla corruzione sistemica, la Corte ha evidenziato che "La risposta (...) non può essere di soli puntuali, limitati, interventi – circoscritti, per di più, su singole norme del Codice Penale – ma le risposta deve essere articolata, ed anch'essa sistemica". "(...) Da qui, l'importanza della parte amministrativa della Legge n. 190/2012 che assume la portata di una riforma delle pubbliche amministrazioni ai fini della prevenzione e della lotta alla corruzione ...".

(...) Complessivamente, le indicazioni provenienti dalle organizzazioni sovranazionali evidenziano l'esigenza di perseguire i tre seguenti obiettivi principali nell'ambito delle strategie di prevenzione:

- *Ridurre le opportunità che si manifestino caso di corruzione;*
- *Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;*
- *Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.*

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso misure di prevenzione che, nell'ambito del nostro ordinamento, sono state disciplinate mediante la Legge n. 190/2012.

I principali strumenti previsti dalla normativa (...) sono:

- *Adozione dei P.T.P.C. (piani triennali di prevenzione della corruzione);*
- *Adempimenti di trasparenza;*
- *Codici di comportamento;*
- *Rotazione del personale;*
- *Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;*
- *Disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extraistituzionali;*
- *Disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in casi di particolari attività o incarichi precedenti;*

- *Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;*
- *Disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione;*
- *Disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro;*
- *Disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito;*
- *Formazione in materia di etica, integrità, ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione.*

L'assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è poi completato con il contenuto dei decreti attuativi:

- *Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi (...) Dlgs. 31 dicembre 2012 n. 235;*
- *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (...) Dlgs. 14 marzo 2013 n. 33;*
- *Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico (...) Dlgs. 08 aprile 2013 n. 39;*
- *Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62.” (PNA pagg. 16-17).*

Il quadro normativo delineato nel PNA è stato poi innovato dal D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, recante il trasferimento completo delle competenze in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) all'ANAC, nonché la riorganizzazione della stessa ANAC e l'assunzione delle funzioni e competenze della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP). Alle fonti primarie citate, si sono aggiunte importanti fonti di tipo secondario, costituite dalle determinazioni ANAC n. 6/2015 (*“Linee guida in*

materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”, n. 8/2015 (“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici”), n. 12/2015 (“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”).

La corrente revisione, sul piano delle fonti, tiene conto delle novità apportate nell’ordinamento dal Dlgs. n. 97/2016 che, per quanto concerne la disciplina della trasparenza amministrativa, ha modificato il già noto Dlgs. n. 33/2013, estendendo l’accesso ad atti, dati e documenti detenuti (anche) dalle società in controllo pubblico, in favore di qualunque soggetto giuridico senza alcun obbligo di motivazione o esplicitazione di specifico interesse soggettivo, ed al contempo eliminando la previsione dell’autonomo Programma Trasparenza ed Integrità. Le previsioni attinenti l’attuazione della trasparenza sono contenute ed implementate nella presente revisione del Piano anticorruzione. Nell’agosto 2016 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha peraltro adottato e pubblicato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA 2016), che non contiene precisi riferimenti alla realtà delle società pubbliche, prendendo anzi in considerazione fenomeni giuridici del tutto differenti e propri della Pubblica Amministrazione in senso stretto. All’interno del suddetto PNA, si colgono tuttavia spunti importanti e tali da orientare il comportamento dei soggetti di diritto privato: *“Le amministrazioni e i soggetti specificamente indicati nell’art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013, sono tenuti ad adottare il PTPC o le misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle già adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001. Oltre ai contenuti evidenziati nel PNA 2013 e nella determinazione 12/2015 (aggiornamento 2015 al PNA, n.d.r.), si evidenzia che il d.lgs. 97/2016, nel modificare il d.lgs. 33/2013 e la l. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC. In particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo. L’elaborazione del PTPC presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice delle p.a. e degli enti in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento*

essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale. Altro contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come "apposita sezione". Quest'ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni." In riferimento agli atti dell'ANAC, occorre precisare che con determinazione n. 1134/2017 adottata nell'adunanza dell'08.11.2017 e successivamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale, sono state emanate «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».

Il provvedimento, con particolare riferimento alle società in controllo pubblico, esprime l'indirizzo dell'Autorità in tema di misure organizzative per la prevenzione della corruzione, Responsabile della prevenzione, trasparenza, obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato agli atti.

Alla Determinazione è allegata una Tabella generale degli obblighi di pubblicazione afferenti la sezione "Società trasparente" dei siti web istituzionali, che viene a propria volta inserita in allegato al presente Piano [sub allegato 1)], per costituirne parte integrante ed essenziale.

Sul versante delle fonti normative, a completamento del sistema, occorre da ultimo citare il Dlgs. n. 175/2016, recante "Testo unico delle società a partecipazione pubblica", come corretto ed integrato dal successivo Dlgs. n. 100/2017, alle cui previsioni la Società ha dato attuazione nel corso dell'esercizio 2017.

2.Nozione di corruzione in senso ampio

Per "corruzione" si intende l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

- Il *potere* è l'esercizio della funzione affidata al dipendente "pubblico"
- il *soggetto* è il dipendente pubblico cui è affidata la funzione
- l'*abuso* si ha quando il potere non è esercitato nei termini ed entro i limiti previsti dalla legge
- il *vantaggio privato* è un beneficio finanziario o di altra natura, non necessariamente personale, ma che può riguardare anche soggetti terzi cui il soggetto è legato in qualche modo.

L'inquadramento del fenomeno corruttivo nel contesto dei piani anticorruzione possiede, tuttavia, connotazioni non limitate alla sua definizione in ambito penale (nello stretto contesto dei reati contro la Pubblica Amministrazione) e coincide con il concetto di *maladministration*, intesa come *assunzione di decisioni* (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) *devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari*. Occorre quindi avere riferimento, nell'economia dei piani anticorruzione, ad atti e comportamenti che, anche se non integrativi di specifiche ipotesi di reato, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

D'altro canto, con riferimento alla specificità dei piani di prevenzione della corruzione, è stato da più parti notato come detti strumenti debbano considerare non solo i fatti (penalmente rilevanti) commessi a *vantaggio o nell'interesse* dell'ente collettivo (connotazione quest'ultima propria della responsabilità amministrativa della persona giuridica ai sensi del decreto 231), ma anche i reati commessi *in danno* della società pubblica.

Per la compiuta illustrazione delle fattispecie punite dalle norme penali e dei concetti basilari che si pongono alla base dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, si rimanda in questa sede alla parte II del modello organizzativo.

3. Trasparenza come misura generale di prevenzione della corruzione.

La trasparenza degli atti e comportamenti amministrativi rappresenta l'asse portante delle politiche anticorruzione, inaugurate dalla legge n. 190/2012 e concretamente attuate con gli specifici obblighi di pubblicazione, posti come noto anche a carico delle società di diritto privato in controllo pubblico, recati dal Dlgs. n. 33/2013. La trasparenza amministrativa, sul piano generale, consente un controllo pubblico diffuso di atti e condotte e si riflette nell'immanenza dei principi di imparzialità e buon andamento portati dall'art. 97 della Costituzione repubblicana.

4. Analisi del contesto esterno.

Dal "Primo rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana", affidato dalla Regione alla Scuola Normale Superiore di Pisa, ed approvato dalla Giunta Regionale Toscana nella seduta del 24.07.2017, emerge come i tre settori nei quali si concentra la grande maggioranza degli eventi di corruzione in Toscana, nel corso del 2016, siano appalti, sanità e controlli:

"L'attività contrattuale per la realizzazione di opere pubbliche, forniture e servizi è il contesto nel quale le pratiche di corruzione sembrano trovare terreno particolarmente propizio, specie se gli appalti riguardano il settore sanitario (caratterizzato più frequentemente da asimmetrie informative, condizioni monopolistiche legate a brevetti su farmaci e macchinari, condizioni di emergenza, etc.), oppure entrano in gioco le cosiddette "grandi opere", in relazione alle quali alcune criticità emergono in tutta evidenza con la figura del general contractor (contraente generale), che può esercitare un indebito condizionamento sui soggetti cui è delegata la funzione di controllo sul suo operato, da lui preliminarmente selezionati e successivamente retribuiti. La casistica di indicatori di anomalia e altre distorsioni nei processi decisionali registrata nel corso delle inchieste rispecchia in buona parte quella individuata dall'Anac nella sezione della determinazione n.12 del 28 ottobre 2015:

- a. presenza rilevante di contenzioso amministrativo nella procedura;*
- b. impiego di procedure decisionali caratterizzate da urgenza, emergenza, eccezionalità (reali o costruite strumentalmente per il conseguente allentamento dei controlli);*
- c. utilizzo anormale di procedure negoziate, affidamento diretto, trattativa privata, anche in assenza delle condizioni previste dalla normativa;*
- d. utilizzo della procedura di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa invece di quella al prezzo più basso, mediante inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità;*
- e. impiego estensivo di varianti in corso d'opera – la cui necessità futura è comunicata soltanto al concorrente che potrà così potuto formulare l'offerta più bassa;*
- f. frazionamento artificioso dei contratti in un arco temporale ristretto in modo da restare al di sotto della soglia comunitaria che richiede un bando di gara*

pubblica;

*g. nomine di direttori dei lavori influenzate (formalmente o informalmente) dagli
appaltatori;*

*b. "bandi fotocopia", elaborati in modo da rispecchiare con precisione ("fotocopiandole") le caratteristiche
specifiche dell'impresa designata quale futura vincitrice della gara ovvero dei prodotti da essa offerti, in alcuni
casi grazie alla collaborazione dei tecnici della medesima ditta nella stessa definizione dei bandi;*

i. regolarizzazione ex-post di "offerte anomale";

j. partecipazione di concorrenti fittizi alle gare;

*k. affidamento di lavori in subappalto a ditte che avevano partecipato alla gara, ovvero contigue a funzionari
pubblici;*

*l. lievitazione significativa del prezzo finale pagato per la realizzazione dell'opera rispetto a quello previsto
al momento dell'aggiudicazione (vedi punti e. e g.);*

*m. proroghe ingiustificate o giustificate artificialmente nei contratti per l'offerta di servizi pubblici"
(Rapporto Scuola Normale Superiore di Pisa cit., pagg. 111 ss.)*

Per altro verso, dal punto di vista del traffico illecito di rifiuti, la Toscana si situa tra le prime regioni italiane per fenomeni di criminalità ambientale, secondo le statistiche elaborate annualmente da Legambiente: *"Le ragioni di tale posizionamento sono molteplici: dalle caratteristiche specifiche delle principali attività produttive presenti sul territorio, alla presenza nell'economia regionale di settori a c.d. legalità debole (pensiamo al settore tessile e del confezionamento nell'area vasta-centro) dove insieme spesso all'invisibilità delle attività economiche (manodopera e rispetto obblighi fiscali e previdenziali) si sommano forme di occultamento degli scarti e dei rifiuti del ciclo produttivo. Va inoltre ricordato come, trattandosi di dati che misurano l'attività di prevenzione e contrasto di condotte illecite da parte delle autorità preposte, il numero di violazioni è anche in funzione dell'efficacia e degli obiettivi (piccoli, medi, grandi operatori economici/società del settore) delle attività di controllo, nonché della loro frequenza nel tempo. Caratteristiche queste che variano molto da regione a regione, soprattutto in base alle effettive capacità (risorse e personale) concretamente disponibili (e messe a disposizione) sui territori. Non è dunque remota l'ipotesi che regioni più virtuose sul fronte dei controlli siano, paradossalmente, anche quelle che infine presentano un numero più elevato di violazioni. Nonostante valutazioni di questo tipo, ... l'emergere in questi ultimi anni di alcuni casi di criminalità ambientale dove sono risultati coinvolti (o si ipotizza al momento un coinvolgimento) individui/società direttamente o indirettamente riconducibili ad ambienti di criminalità di stampo mafioso ha prodotto vasto allarme non solo da parte delle autorità di polizia e giudiziaria, ma anche nelle stesse comunità locali coinvolte. In particolare le attenzioni sono state rivolte a quelle organizzazioni criminali di stampo mafioso, in particolare legate ad ambienti camorristici, che più di altre hanno sviluppato una specializzazione in questo settore. Insieme ad alcuni procedimenti ancora in corso che riguardano il ciclo dei rifiuti collegato alle grandi opere in corso di esecuzione nell'area fiorentina, e il riuso dei fanghi di depurazione a fine agricoli, un procedimento è meritevole di notevole interesse in quanto rappresenta, a detta della stessa autorità*

giudiziarie, il primo caso accertato (e definito in sede di giudizio) di “impresa a partecipazione mafiosa” nel tessuto economico regionale. Il caso vedeva il coinvolgimento diretto di operatori toscani insieme a soggetti riconducibili, per vincoli parentali, ad importanti clan dell’hinterland napoletano (Ercolano). Il procedimento riguardava una società che, in sostanziale monopolio, acquisito secondo gli investigatori attraverso l’utilizzo del metodo mafioso, gestiva il commercio di stracci nell’area tra Prato e Montemurlo. In quanto centro autorizzato di recupero degli indumenti usati, la ditta avrebbe violato sistematicamente le disposizioni normative a riguardo, in quanto, una volta acquisiti i rifiuti dai raccoglitori, li avviava ai destinatari finali senza rispettare la prevista procedura di selezione, cernita ed igienizzazione, e dunque reintrodotti in vendita al pubblico nelle bancarelle dei vari mercati rionali senza alcuna precauzione igienica. L’ampiezza e la sistematicità di queste attività sono stati tali da far configurare il delitto di traffico di rifiuti di cui all’art. 260 del D.lgs n. 152/2006, e l’aggravante di cui all’art. 7 legge n.203/91, riconosciuta dai giudici sia di primo che di secondo grado (Corte d’Appello di Firenze, n. 71 del 13/01/2014, RG 2302/12), perché realizzate attraverso l’utilizzo della carica intimidatoria e del metodo mafioso, patrimonio criminale del clan di camorra coinvolta (il clan Birra-Iacomino di Ercolano). Secondo le prime risultanze dell’autorità giudiziaria, infatti, il legame con uno dei più temuti clan di Ercolano sarebbe stato decisivo in quanto avrebbe consentito alla ditta toscana di entrare nel mercato campano degli stracci, distogliendo la concorrenza, assicurando i pagamenti, e risolvendo ogni possibile contrasto. Dall’analisi del caso prima esaminato, insieme ad alcune evidenze che emergono dai procedimenti in corso di accertamento, è evidente l’esigenza di potenziare sistemi di prevenzione e controllo, che riducano le vulnerabilità di un settore dove sono numerosi gli incentivi criminogeni offerti sul mercato. L’ottica di prevenzione e contrasto non è dunque solo finalizzata a possibili danni arrecati all’economia e al patrimonio ambientale toscano, ma anche a quei territori (Campania) che in passato sarebbero stati destinatari dei traffici illeciti di sostanze pericolose prodotte da alcune ditte toscane della Versilia e del distretto conciario. Traffici, anche in questo caso, gestiti da aziende riconducibili alla compagine dei Casalesi” (Rapporto Scuola Normale Superiore di Pisa cit., pagg.38 ss.).

5. Analisi del contesto interno

Il contesto interno muove dalla realtà di una società, GESTIONE AMBIENTALE S.r.l., totalmente partecipata da AISA IMPIANTI S.p.a., proprietaria dell’impianto integrato di termovalorizzazione posto in Arezzo, località San Zeno. Il presente PTPC rappresenta un aggiornamento del precedente Piano adottato nel gennaio 2017.

L’istruttoria interna finalizzata alla predisposizione del presente aggiornamento, ha permesso di verificare l’assenza di precedenti casi giudiziari che abbiano interessato in qualche misura la Società o di altri episodi di corruzione o cattiva gestione nel settore di appartenenza, in ambito locale, che abbiano lambito la Società.

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

In particolare, l'analisi è stata svolta in relazione ai seguenti parametri storici:

- a)** Precedenti giudiziari o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti della Società; sentenze passate in giudicato; procedimenti in corso; decreti di citazione a giudizio riguardanti reati contro la Pubblica Amministrazione, il falso, la truffa e la truffa aggravata ai danni dell'Amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.);
- b)** Procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile;
- c)** Ricorsi amministrativi pendenti in tema di affidamenti di contratti pubblici;
- d)** Segnalazioni di cattiva gestione pervenute dall'interno della Società o dall'esterno;
- e)** Segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti;
- f)** Ulteriori dati rinvenienti alla Società anche sulla scorta dell'esame delle rassegne stampa.

La verifica di tutti i parametri enunciati ha dato esito negativo.

La valutazione della realtà aziendale e della situazione di contesto, svolta dal sottoscritto Responsabile con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, consente pertanto di concludere che il grado di rischio afferente specificamente la Società sia rimasto, sotto il profilo in esame, sostanzialmente immutato, essendo rimasti sostanzialmente immutati sia il business aziendale, sia l'assetto organizzativo. Le risultanze della relazione annuale del Rpc, predisposta e pubblicata nei termini di legge, consentono altresì di rilevare che, nel corso del 2017, non sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi, né risultano essersi verificati fatti corruttivi, né quindi risultano essere stati aperti procedimenti disciplinari o penali in relazione a detti eventi. Allo stesso modo, non sono risultate violazioni dei divieti di cui agli artt. 35-bis e 53 comma 16-ter del Dlgs. n. 165/2001. Fatti salvi gli adeguamenti normativi cui è stato fatto breve cenno, le esigenze di prevenzione e tutela della società appaiono, pertanto, sostanzialmente immutate.

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
--	--

Nell'ambito di quanto previsto dal piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate, approvato dal Comune di Arezzo con delibera del Consiglio Comunale n° 116/2017 del 25.09.2017, lo stesso ha previsto la razionalizzazione di Gestione Ambientale srl, mediante una operazione di fusione per incorporazione semplificata in Coingas S.p.A., previa cessione della controllata a quest'ultima. Considerato che il piano straordinario di razionalizzazione non ha dato indicazioni sulle attività e sul patrimonio che Gestione Ambientale deve trasferire a Coingas, gli organi amministrativi delle due Società concordemente hanno stabilito di proporre agli Azionisti e Soci di riportare in Aisa Impianti il patrimonio immobilizzato detenuto da Gestione Ambientale srl, in quanto ritenuto strategico per l'attività svolta da Aisa Impianti, mediante operazione di scissione parziale con beneficiaria preesistente.

Gli Azionisti e i soci delle Società hanno quindi deliberato unanimemente in occasione delle Assemblee del 19.12.2017 di dare incarico agli organi amministrativi di Gestione Ambientale ed AISA IMPIANTI di redigere il progetto di scissione secondo le modalità sopra descritte ai sensi della normativa vigente.

6. Adozione del PTPC

Il presente Piano, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, è stato condiviso con il personale in organico alla Società, e adottato con determinazione dell'Amministratore unico, previa audizione dello stesso Rpc.

7. Responsabile per la prevenzione della corruzione (Rpc)

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione è nominato da ciascuna Amministrazione o dalla società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge n. 190/2012, e la nomina è comunicata ad ANAC attraverso la pagina dedicata del sito web istituzionale.

Le funzioni di Rpc sono affidate ad uno dei dirigenti interni della Società, o a dipendente con mansioni amministrative di livello e preparazione adeguati.

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

Solo in casi eccezionali il Rpc potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

Il Rpc è nominato dall'organo di indirizzo della Società, Consiglio di Amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti.

Dall'espletamento dell'incarico di Rpc non può derivare l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo, salva l'attribuzione di premi di risultato al conseguimento di obiettivi previamente fissati dall'organo di indirizzo.

Il Rpc svolge le proprie funzioni con imparzialità e in posizione di indipendenza dall'organo di indirizzo, con le garanzie previste dalla legge (art. 15 comma 3 Dlgs. n. 39/2013).

In particolare, gli atti di revoca dell'incarico di Rpc sono motivati e comunicati ad ANAC che, entro 30 giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione.

Tutti i dirigenti e il personale della Società hanno l'obbligo di collaborare con il Rpc, e di adempiere conseguentemente alle richieste di informazione scritta e orale svolte dal medesimo.

In particolare, il Rpc collabora con l'Organismo di Vigilanza, con il quale viene assicurato uno scambio costante di flussi informativi, ai fini del monitoraggio del Piano e delle misure in esso previste.

Il Rpc pubblica nel sito web entro il 15 dicembre di ogni anno, o nel diverso termine fissato dall'ANAC, una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base dello schema predisposto dalla stessa ANAC; predispone entro il 31 gennaio di ciascun anno l'aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione.

8. Obiettivi strategici

Con l'adozione del presente Piano, l'organo di indirizzo individua i seguenti obiettivi strategici, da perseguire nel corso del triennio, il cui sviluppo nel tempo sarà oggetto di apposito monitoraggio da parte del Rpc.

In considerazione del piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate, approvato dal Comune di Arezzo con delibera del Consiglio

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
--	--

Comunale n° 116/2017 del 25.09.2017, le operazioni straordinarie che coinvolgeranno Gestione Ambientale, come illustrato al paragrafo 5, determinano, già nel breve periodo, il venir meno della possibilità di indicare e perseguire particolari obiettivi strategici.

Formazione.

La Società attribuisce ruolo strategico alla formazione sui temi della prevenzione del rischio corruzione, sui contenuti del modello organizzativo e del presente Piano, con riguardo ai titolari di incarichi di vertice, responsabili degli uffici, dipendenti, rimanendo impegnata ad un progressivo aumento del livello di formazione del personale in materia di anticorruzione, trasparenza amministrativa e legalità.

Istituzione del registro degli accessi civici.

La Società provvederà ad istituire un registro telematico degli accessi civici svolti ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Dlgs. n. 33/2013, contenente numero cronologico delle richieste, data di ricezione, oggetto, presenza di eventuali controinteressati all'istanza, esito, data del provvedimento, sintesi della motivazione, eventuale data di riesame, conseguente esito e sintesi della motivazione, eventuale ricorso al giudice amministrativo. Il registro sarà soggetto ad aggiornamento trimestrale (obiettivo da conseguire entro il 2018).

Procedura per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte del dipendente.

Al fine di prevenire situazioni di eventuale conflitto di interessi, la Società provvederà a formalizzare una apposita procedura finalizzata alla autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei propri dipendenti (obiettivo da conseguire entro il 2018).

7. Individuazione aree a rischio

Al fine di dare attuazione alle norme di cui alla legge n. 190/2012, gli enti pubblici economici, gli enti privati e le società in controllo pubblico sono tenuti ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
--	--

nell'ambito dei modelli organizzativi già adottati, a partire dalla individuazione delle aree di rischio (intendendosi per rischio l'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico).

La legge n. 190/2012 individua le aree di rischio comuni ad ogni realtà amministrativa, riferite ai seguenti procedimenti (art. 1 comma 16 Legge n. 190):

AREA "A" – Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;

AREA "B" – Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture, servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici (Dlgs. n. 163/2006);

AREA "C" – Autorizzazioni o concessioni;

AREA "D" – Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

La Società ha svolto una compiuta analisi delle proprie aree di attività, giungendo ad individuare come uniche aree di rischio pertinenti quelle individuate dalle lettere A e B nell'art. 1 della legge n. 190/2012 e nell'allegato 2 al P.N.A..

In relazione a dette aree sono stati mappati i singoli processi e valutati gli indici di rischio.

8. Gestione del rischio

Per *gestione del rischio* deve intendersi l'insieme delle attività coordinate per tenere sotto controllo l'Amministrazione, nel nostro caso l'attività della società volta al perseguimento dell'interesse pubblico, con riferimento al rischio corruzione. La gestione del rischio è funzionale alla diminuzione della probabilità che il rischio stesso si concretizzi. Per ogni area a rischio si è provveduto alla mappatura dei processi, individuando quelli maggiormente esposti al rischio corruzione.

Il concetto di "processo" è più ampio rispetto a quello di procedimento amministrativo, e rappresenta l'insieme delle attività che correlate tra loro

trasformano una risorsa iniziale (input) in un prodotto o risultato finale (output) destinato ad un soggetto interno o esterno all'organizzazione di riferimento.

9. Valutazione del rischio

I rischi sono stati identificati all'interno dei processi attraverso la consultazione e il confronto con i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità della società.

La valutazione è stata svolta ai sensi dell'Allegato 5 al P.N.A., ponderando le probabilità che il rischio si concretizzi (Indice di Valutazione della Probabilità) e le conseguenze che il verificarsi del rischio produrrebbe (Indice di Valutazione dell'Impatto). L'Indice di Valutazione della probabilità (IVP) viene determinato per ciascun processo calcolando la media aritmetica del punteggio attribuito a ciascuno dei criteri di cui all'Allegato 5 al P.N.A. (0= nessuna probabilità; 1=improbabile; 2=poco probabile; 3= probabile; 4=molto probabile; 5=altamente probabile).

I criteri individuati dall'allegato citato sono i seguenti:

1. Discrezionalità del processo;
2. Rilevanza esterna;
3. Complessità del processo;
4. Valore economico;
5. Frazionabilità del processo;
6. Controlli.

L'Indice di Valutazione dell'Impatto (IVI) viene determinato per ciascun processo calcolando la media aritmetica del punteggio attribuito a ciascuno dei criteri individuati dall'Allegato 5 al P.N.A. (0=nessun impatto; 1=marginale; 2=minore; 3=soglia; 4=serio; 5=superiore).

I criteri individuati dall'allegato citato sono i seguenti:

1. Impatto organizzativo;
2. Impatto economico;
3. Impatto reputazionale;
4. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine.

GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

La Valutazione Complessiva del Rischio (VCR), infine, è data dal prodotto dei due valori IVP e IVI.

La valutazione compiuta in concreto ha determinato i risultati che vengono schematizzati e riassunti nella tabella seguente:

Area di rischio	Ambito del rischio	Tipologia del rischio	Rischio	IVP*	IVI**	VCR***
1.Acquisizione e progressione personale	Acquisizione personale	Espletamento selezioni per reclutamento	Violazione norme in materia concorsi pubblici – alterazione graduatorie	1,50	1,50	2,25
2.Acquisizione e progressione personale	Progressioni verticali e orizzontali	Selezione del personale	Violazione norme in materia concorsi pubblici –viol. regolamenti interni	1,50	1,50	2,25
3.Acquisizione e progressione personale	Conferimento incarichi collaborazione	Selezione collaboratore	Accordi collusivi per conferimento incarichi	1,50	1,50	2,25
4.Affidamento incarichi esterni	Conferimento incarichi esterni all'ente	Selezione professionista	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi – violazione norme di legge e regolamenti interni	1,50	1,50	2,25
5.Affidamento lavori servizi forniture	Affidamenti diretti	Affidamento contratto pubblico	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamento contratti pubblici	3,33	1,5	4,99
6.Affidamento lavori servizi forniture	Definizione dell'oggetto del contratto	Individuazione della tipologia di procedura	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamento contratti pubblici	3,33	1,5	4,99
7.Affidamento lavori servizi forniture	Affidamenti diretti	Selezione contraente	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamento contratti pubblici	3,33	1,5	4,99
8.Affidamento lavori servizi forniture	Individuazione dello strumento/istituto di affidamento	Non corretta individuazione della tipologia di procedura	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	3,33	1,5	4,99
9.Affidamento lavori servizi forniture	Requisiti di qualificazione	Inserimento di requisiti che alterano le condizioni di gara	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	3,33	1,5	4,99
10.Affidamento lavori servizi forniture	Requisiti di aggiudicazione	Individuazione di criteri di aggiudicazione che alterano le condizioni di gara	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	3,33	1,5	4,99
11.Affidamento lavori servizi forniture	Valutazione delle offerte	Comportamenti collusivi da parte del RUP e/o della	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti	3,33	1,5	4,99

GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

		commissione di gara nella valutazione delle offerte	pubblici			
12.Affidamento lavori servizi forniture	Verifica della eventuale anomalia delle offerte	Comportamenti collusivi da parte del RUP e/o della commissione di gara nella valutazione delle offerte	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	3,33	1,5	4,99
13.Affidamento lavori servizi forniture	Procedure negoziate	Illegittima gestione della procedura di gara	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	3,33	1,5	4,99
14.Affidamento lavori servizi forniture	Revoca del bando	Illegittima corresponsione del corrispettivo	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	3,16	1,5	4,74
15.Affidamento lavori servizi forniture	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Non corretta individuazione dell'oggetto della variante	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	3,33	1,5	4,99
16.Affidamento lavori servizi forniture	Subappalto	Omessi controlli sui subappaltatori	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	3,33	1,5	4,99
17.Affidamento lavori servizi forniture	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Illegittima corresponsione di somme	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	3,16	1,5	4,74
18.gestione entrate spese patrimonio	Gestione dei ricavi	Illegittima gestione delle risorse	Violazione norme in materia di contabilità e anticiclaggio	3,33	1,5	4,99
19.Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Esecuzione di controlli e verifiche ispettive da parte degli organi preposti	Comportamenti collusivi o corruttivi nei confronti degli organi di controllo	Violazione norme in materia di controlli, verifiche ispettive, sanzioni	3,33	1,5	4,99
20.Contenzioso	Gestione del contenzioso di tipo civile e amministrativo	Comportamenti collusivi o corruttivi nei confronti di controparti e/o organi giurisdizionali	Frodi processuali, corruzione in atti giudiziari	3,16	1,5	4,74

*Indice di Valutazione della Probabilità (IVP);

**Indice di Valutazione dell'Impatto (IVI);

***Valutazione complessiva del rischio (VCR).

Tenendo presenti i valori individuati dall'Allegato "5" al P.N.A., vengono identificati tre gradi di rischio complessivo (VCR):

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

- BASSO: processi con valore di rischio minore o uguale a 4;
- MEDIO: processi con valore di rischio maggiore di 4 ma inferiore o uguale a 8;
- ALTO: processi con valore di rischio superiore a 8 ma inferiore a 25 (limite massimo).

A fronte dei dati riassunti nella tabella si osserva che il livello di rischio relativo ai processi mappati dalla società si colloca in fascia medio bassa (4 processi con valore ben inferiore a 4, e 13 processi con valore di poco inferiore a 5).

10. Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio concerne le misure poste in essere al fine di mitigare il livello di rischio ipotizzato. Qui di seguito si indicano le misure in atto e quelle che la società intende porre in atto ai fini della riduzione del rischio:

- Modello Organizzativo e Codice Etico comportamentale: la società si è da tempo dotata di un modello organizzativo contenente Codice Etico comportamentale, approvato con delibera del Cda in data 21.07.2014. Alla violazione del modello organizzativo e del Codice Etico sono associate sanzioni disciplinari e le violazioni poste in essere da collaboratori autonomi sono equiparate ad ipotesi di inadempimento contrattuale > **misura in atto.**
- Nomina Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (Rpct): Con la delibera dell'Amministratore Unico del 26.04.2016 piano è stata confermata la nomina in veste di Responsabile per la l'Anticorruzione e la trasparenza ex artt. 1 comma 7 Legge n. 190/2012 e 43 Dlgs. n. 33/2013 del Direttore Generale di AISA Impianti S.p.A. Ing. Marzio Lasagni, in qualità di Responsabile della trasparenza e prevenzione della Corruzione della Controllante. Con la stessa delibera del 26.04.2016 è stato altresì nominato il Dott. Francesco Pierini in qualità di referente del Responsabile della trasparenza e prevenzione della corruzione > **misura in atto.**

- Rotazione del personale: data la ridotta dotazione organica della società, la concreta attuazione di questo principio dettato in primo luogo con riferimento alle pubbliche amministrazioni strettamente intese, si rende obiettivamente difficoltosa, ferma restando la volontà di affermare il principio di “*segregazione delle funzioni*”, già fatto proprio dal modello organizzativo adottato. [“Segregazione delle funzioni”: attribuire a soggetti tra loro diversi i compiti di: (a) svolgere istruttorie o accertamenti (b) adottare decisioni (c) attuare le decisioni prese (d) effettuare verifiche.] > **misura da sviluppare nell’arco del triennio;**
- Prevenzione dei casi di conflitto di interesse: il conflitto tra l’interesse privato delle figure apicali e quello della società in quanto gerente di interessi pubblici è regolato dal Codice Etico in vigore, e mitigato dalla autodichiarazione compilata dai componenti del CdA al momento del conferimento dell’incarico e diretta all’Organismo di Vigilanza. La Società intende qui richiamare altresì la disciplina di cui all’art. 2391 c.c.¹ – Interessi degli amministratori > **misura in atto.**
- Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali: con il Dlgs. n. 39/2013 il Governo ha innovato la disciplina per il conferimento di incarichi nella pubblica amministrazione e negli altri enti a questa equiparati, in ossequio alla delega legislativa conferita ai sensi dei commi 49 e 50 dell’art. 1 Legge n. 190/2012. Due sono gli istituti con i quali il

¹ **Articolo 2391 c.c.**

Interessi degli amministratori

1. L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

2. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

3. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

4. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

5. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

legislatore ha disciplinato la materia: **inconferibilità**² > consiste nella preclusione permanente o temporanea a conferire incarichi pubblici a coloro che abbiano riportato condanne penali per i cosiddetti reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (ad es. corruzione, concussione, peculato) ovvero che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi ovvero che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.

Incompatibilità³ > consiste nel divieto di cumulo delle cariche nei casi

² Dalla determinazione ANAC n. 1134/2017 (pag. 20): *“Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali”*.

Si ricorda che la materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013.

All'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè “gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato” - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;

- art. 7, sulla “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale”. Per i dirigenti, si applica l'art. 3, co. 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

A queste ipotesi di inconferibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 11, del d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale *«Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento»*.

Le società adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpellati siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni (cfr. delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016).

Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a.

³ Dalla determinazione ANAC n. 1134/2017 (pag. 21): *“Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali”*.

All'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), sopra illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali.

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le “incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali” e, in particolare, il comma 2;

- art. 11, relativo a “incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali” ed in particolare i comma 2 e 3;

- art. 13, recante “incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”;

- art. 14, co. 1 e 2, lett. a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.

Per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso decreto relativo alle “incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”.

A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 8, del d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale *«Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese*

previsti dalla legge (artt. 13 e 14 Dlgs. n. 39/2013), e determina l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere a pena di decadenza entro il termine perentorio di 15 giorni tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico. La Società a) inserisce la condizione ostativa di cui trattasi negli atti della procedure di selezione del personale; b) accerta l'inesistenza di cause ostative all'assunzione degli incarichi mediante riferimento espresso alle ipotesi di legge negli atti di attribuzione, acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione a firma dell'interessato nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.p.r. n. 445/2000, pubblicata sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 20 del Dlgs. n. 39/2013, e conseguente verifica programmata da parte del Rpc > **misura in atto.**

- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici: ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del Dlgs. n. 165/2001, *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*. Al fine

documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori».

A tali fini, le società adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l'attribuzione degli stessi; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza un'attività di vigilanza, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

di assicurare il rispetto della previsione legislativa, la Società a) inserisce la condizione ostativa di cui trattasi negli atti della procedure di selezione del personale; b) accerta l'inesistenza di cause ostative all'assunzione degli incarichi mediante riferimento espresso alle ipotesi di legge negli atti di attribuzione, acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione a firma dell'interessato nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.p.r. n. 445/2000, pubblicata sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 20 del Dlgs. n. 39/2013, e conseguente verifica programmata da parte del Rpc > **misura in atto.**

- Limitazione degli incarichi a soggetti in quiescenza⁴. Il Comune di Arezzo con la comunicazione datata 11.12.2014 prot. 146.245 ha inteso sollecitare una condivisione delle linee interpretative portate dalla Circolare Ministero per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione n. 6/2014 del 04.12.2014, avente ad oggetto interpretazione e applicazione dell'art. 5 comma 9 D.L. n. 95/2012, modificato dall'art. 6 D.L. n. 90/2014, poi convertito in legge n. 114/2014 con modificazioni, in vigore dal 19.08.2014. Il legislatore con la normativa in discorso ha inteso vietare il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi e cariche che, *indipendentemente dalla loro natura formale*, consentano di svolgere ruoli rilevanti all'interno delle pubbliche amministrazioni, come definite dall'art. 1 Dlgs. n. 165/01 (in sede di conversione del DL l'applicabilità delle disposizioni è stata estesa alle nomine o designazioni effettuate negli organi di governo o gestionali di enti e società controllati direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni). La normativa pone divieti tassativi non suscettibili di interpretazione estensiva o analogica e concerne: incarichi di studio e consulenza;

⁴ Dalla determinazione ANAC n. 1134/2017 (pag. 21): "*Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici*".

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le società adottano le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse. Le società assumono iniziative volte a garantire che: a) negli interpellati o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

incarichi dirigenziali o direttivi; cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati. Nell'interpretazione della fattispecie, a mente della Circolare di cui trattasi, occorre prescindere dalla natura giuridica del rapporto, dovendosi invece considerare la natura dell'incarico. E' opportuno richiamare l'attenzione su di alcuni stralci della Circolare: *"La nomina in consigli di amministrazione rientra nell'ambito del divieto indipendentemente dalla qualifica in virtù della quale il soggetto in quiescenza sia stato nominato (per esempio, in qualità di esperto o rappresentante di una determinata categoria), dato che il consiglio di amministrazione ha comunque funzioni di governo dell'ente. Naturalmente il divieto opera anche nel caso in cui la nomina sia preceduta dalla designazione da parte di un soggetto diverso dall'amministrazione nominante"* (pag. 5). *"Non è escluso il ricorso a personale in quiescenza per incarichi che non comportino funzioni dirigenziali o direttive e abbiano oggetto diverso da quelli di studio e consulenza Non è escluso neanche il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi professionali, quali quelli inerenti attività legale o sanitaria, non aventi carattere di studio o consulenza"* (pag. 6). Sono esclusi dal divieto gli incarichi in commissioni di concorso o di gara, così come quelli in organi di controllo, quali collegi sindacali. Da sottolineare che sono sempre consentiti incarichi e collaborazioni a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate, per una durata non superiore a un anno, non prorogabile, né rinnovabile, ferma la necessità di evitare ogni ipotesi di conflitto di interessi, ed ogni prospettiva di attribuzione di vantaggi economici illeciti. La Circolare in commento, pone rilevanti indirizzi interpretativi in merito alle norme imperative richiamate, astrattamente applicabili, come detto, alla Società, e delle quali la medesima, se del caso, dovrà tenere conto. Nei casi di conferimento di incarichi o cariche a soggetti in quiescenza, la Società a) inserisce la condizione ostantiva di cui trattasi negli atti della procedure di selezione del personale; b) accerta l'inesistenza di cause ostantive mediante un'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione di insussistenza della causa ostantiva all'atto del conferimento a firma dell'interessato nei termini e alle condizioni di

cui all'art. 46 del D.p.r. n. 445/2000, e conseguente verifica programmata da parte del Rpc. > **misura in atto.**

- Procedura per la tutela del dipendente che segnala illeciti: la Società, in seguito all'emanazione della determinazione A.n.a.c. n. 6/2015 si è dotata di una procedura interna avente ad oggetto la disciplina delle segnalazioni di illeciti da parte del dipendente, allo scopo di assicurare un canale informativo riservato e la dovuta tutela soggettiva al segnalante, ai sensi dell'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La procedura è stata revisionata ai sensi della nuova legge n. 179/2017, adottata con delibera del CdA ed è allegata al presente PTPC per costituirne parte integrante ed essenziale > **misura in atto**
- Supporto interpretativo demandato all'Odv: in relazione alle questioni giuridiche insorgenti dall'attuazione delle misure previste dal presente Piano, ivi comprese le eventuali ipotesi di violazione del Codice Etico, è demandato all'Odv il supporto interpretativo su semplice richiesta degli altri organi della Società, del Rpc, del singolo dipendente. > **misura in atto**
- Ulteriori interventi di mitigazione del rischio in relazione alle aree di rischio "A" e "B" (di cui all'allegato 5 al P.N.A.):
 - Previsione per la quale il soggetto che ha redatto e sottoscritto il bando di selezione non possa far parte della commissione giudicatrice di gara o concorso. La differenziazione dei soggetti responsabili delle varie fasi dovrebbe consentire che l'intervento di ciascuno sia limitato a una singola fase, senza interferenze tra fasi. Il responsabile del procedimento che ha firmato il bando provvederà a ricevere gli atti della commissione e a effettuare il controllo di regolarità procedurale, propedeutico all'approvazione degli atti > **misura con decorrenza immediata.**
 - Pubblicazione sul sito istituzionale dell'avviso di selezione del personale > **misura in atto.**
 - Massima diffusione delle informazioni circa i bandi di gara > **misura in atto.**

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

Pubblicazione di accordi bonari e/o transazioni perfezionate > **misura in atto.**

- Formazione del personale attraverso la diffusione di contenuti tramite news letter e/o pubblicazione di documentazione nel sito istituzionale > **misura in atto.**
- Progressivo aumento del livello di formazione del personale in materia di anticorruzione, trasparenza amministrativa e legalità (obiettivo demandato all'azione del Rpc) > **misura da porre in atto nel corso del triennio;**
- Istituzione del registro degli accessi civici > **misura da porre in atto entro il 2018;**
- Predisposizione e adozione di una procedura per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte del dipendente (obiettivo demandato all'azione del Rpc e alle decisioni dell'organo di indirizzo) > **misura da porre in atto entro il 2018.**

11. Diritto di accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.

Il Dlgs. n. 97/2016, cosiddetto FOIA (Freedom of information act) ha modificato in più parti il testo del Dlgs. n. 33/2013, portante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

In particolare, ai sensi del nuovo art. 1 *“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.*

La nuova disciplina ha inciso sull'ambito soggettivo di applicazione (art. 2-bis decreto n. 33/2013), ha introdotto l'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 con le esclusioni di cui all'art. 5-bis, ha abrogato l'obbligo di adozione del programma per l'integrità e la trasparenza (art. 10), ha

riformulato gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di amministrazione, direzione e governo (art. 14) e gli obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate (art. 15-bis).

Fermi gli altri obblighi di pubblicazione che si applicano alla società, in quanto compatibili, di particolare rilievo, per la società, appaiono gli obblighi di cui ai nuovi artt. 14 e 15-bis, che qui di seguito si riportano nel loro tenore letterale:

Art. 14

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;*
- b) il curriculum;*
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;*
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;*
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;*
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo [2, della legge 5 luglio 1982, n. 441](#), nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.*

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#). L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità

dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo [4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78](#) e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.

Art. 15-bis

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;*
- b) il curriculum vitae;*
- c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;*
- d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.*

2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.

10.1 Accesso Civico L'istituto dell'accesso civico (art. 5) è oggi inteso come diritto di chiunque di accedere a qualsiasi documento, informazione o dato detenuto dal soggetto pubblico, anche in assenza di una posizione o di un interesse giuridico qualificati. Il diritto di accesso concerne in particolare documenti, informazioni e dati che non siano oggetto dell'obbligo di pubblicazione. E' previsto dalla norma un dettagliato procedimento per il coinvolgimento di eventuali controinteressati, con tutela giurisdizionale

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
--	--

garantita dinanzi al TAR, ai sensi del Dlgs. n. 104/2010. Le eccezioni all'accesso civico sono elencate dall'art. 5-bis del Dlgs. n. 33/2013: l'accesso potrà essere negato al fine di evitare un pregiudizio concreto alla interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi comprese proprietà intellettuale, diritto di autore e segreti commerciali.

Esercizio del diritto. La richiesta è gratuita salvo il diritto al rimborso delle spese, non deve essere motivata e potrà essere presentata tramite posta elettronica al responsabile della trasparenza di Gestione Ambientale S.r.l. mediante l'utilizzo del modulo appositamente predisposto e pubblicato nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale: [Richiesta-accesso-civico-GESTIONE AMBIENTALE-SRL.doc](#)

Responsabili e indirizzi. Il responsabile per la trasparenza di Gestione Ambientale S.r.l. è l'Ing. Marzio Lasagni. L'indirizzo cui inoltrare la richiesta di accesso civico è il seguente: gestioneambientalesrl@pec.it. L'indirizzo cui inoltrare la richiesta di accesso, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del responsabile della trasparenza, è il seguente: amministrazione@gestioneambientale.arezzo.it.

Misure organizzative per l'attuazione degli obblighi di trasparenza. Al fine di garantire al Responsabile per la trasparenza il supporto e gli strumenti necessari per la trasmissione e il materiale inserimento dei dati nel sito della società, le mansioni relative ai singoli adempimenti vengono assegnate ai singoli addetti, come segue:

Risorse umane assegnate:

-Dott. Francesco Pierini, in qualità di referente del Responsabile della Trasparenza per i seguenti settori:

bilanci e rendiconti

incarichi e consulenze

beni immobili e gestione patrimonio

partecipazioni in altre società

personale

organizzazione

appalti

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
--	--

informazioni ambientali

-Avv. Lorenzo Crocini, Organismo di Vigilanza, referente per la trasparenza per i seguenti settori:

testi normativi, modello organizzativo e Codice Etico.

I referenti

-adempono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente Programma, secondo le indicazioni del Responsabile per la trasparenza;

-Garantiscono il controllo di prima istanza, il tempestivo e regolare flusso dei dati e delle informazioni da pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;

Ottemperano a quanto stabilito dal Responsabile per la trasparenza, garantendo l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività dei dati, nonché la conformità ai documenti originali in possesso delle società;

Ai referenti verranno attribuite apposite credenziali per l'accesso e l'utilizzo degli strumenti di pubblicazione e aggiornamento dei processi all'interno del sito istituzionale della società.

12. Monitoraggio e controllo

Lo stato di attuazione della presente parte del modello organizzativo è soggetto a monitoraggio e revisione entro il 31 gennaio 2019.

Alla data del 30 giugno il Rpct verificherà le autodichiarazioni rese dagli interessati ai sensi del presente PTPC, e potrà chiedere informazioni o chiarimenti ai medesimi.

Alla stessa data sarà svolto monitoraggio dello stato di conseguimento degli obiettivi prefissati.

Entro il 15 dicembre di ogni anno, o comunque nei termini indicati da ANAC, il Rpc avrà cura di pubblicare nel sito web istituzionale la propria relazione ai sensi di legge; entro il 31 gennaio di ogni anno, lo stesso Rpc attesterà l'adempimento degli obblighi di pubblicazione vigenti ai sensi del Dlgs. n. 33/2013, se dovuto.

Legenda acronimi:

PTPC = piano triennale per la prevenzione della corruzione

PNA = piano nazionale anticorruzione

PTTI = programma triennale per la trasparenza e l'integrità

ANAC = Autorità Nazionale Anticorruzione

DFP = Dipartimento per la Funzione Pubblica

GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

AVCP = Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici

RPC = responsabile per la prevenzione della corruzione

ODV = Organismo di vigilanza ai sensi del Dlgs. n. 231/01

CDA = Consiglio di Amministrazione

Allegati:

1. Nuovo organigramma della Società;

2. Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata alla determinazione ANAC n. 1134/2017;

*3. Procedura per la tutela del dipendente che segnala illeciti
e per la gestione delle segnalazioni*

4. Elenco esemplificazioni dei rischi – Allegato 3 al P.N.A. 2015

5. Principi per la gestione del rischio – Allegato 6 al P.N.A. 2015

GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

***Procedura per la tutela del dipendente che segnala illeciti
e per la gestione delle segnalazioni
(Allegato al Piano Anticorruzione)***

Premessa

La legge 30 novembre 2017, n. 179 (*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico o privato*) ha riformato l'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), a suo tempo introdotto dall'art. 1, co. 51 della legge n. 190/2012, nonché l'art. 6 del Dlgs. n. 231/01, intervenendo altresì e di conseguenza sul regime dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.

La presente procedura aziendale attua le nuove previsioni normative e gli indirizzi recepiti sul punto nel Piano di prevenzione della corruzione, già adottato, e del quale costituisce allegato.

La segnalazione di condotte illecite

1. La società favorisce, a tutela dell'integrità dell'ente, la segnalazione, da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori, di condotte illecite, interne all'azienda e/o alle sue articolazioni, di cui essi siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, in attuazione concreta dei principi di cui al proprio modello organizzativo e al proprio Codice Etico comportamentale, adottati ai sensi dell'art. 6 del Dlgs. n. 231/01.

1.1 Per "dipendenti e collaboratori", ai fini del presente atto, devono intendersi: a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (art. 5 comma 1 lett. A e b, richiamato ai sensi del nuovo art. 6 comma 2-bis Dlgs. n. 231/01).

2. Il dipendente o collaboratore della società è tenuto a segnalare le condotte illecite verificatesi nell'ambito del contesto aziendale e di cui al successivo articolo 6, anche laddove non abbia certezza dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e/o dell'autore dei medesimi, ma lo ritenga comunque altamente probabile.

2.1 Le segnalazioni dovranno essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

2.2 Sono vietate le segnalazioni basate su meri sospetti o voci incontrollate.

3. Resta ferma la disciplina di legge in tema di obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, e di cui agli artt. 331 c.p.p. e 361, 362 c.p.. La segnalazione al superiore gerarchico, al Responsabile della prevenzione della Corruzione (inde Rpe) o all'Anac non sostituisce l'adempimento degli obblighi in parola.

4. E' vietato ogni atto ritorsivo o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---	--

4.1 Costituisce illecito ai sensi del codice disciplinare la segnalazione con dolo o colpa grave di fatti che si rivelino infondati.

5.La riservatezza dell'identità del segnalante è garantita dalla società nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti del soggetto segnalato.

Se l'addebito si fonda su altri elementi o riscontri oggettivi in possesso della società, o che la stessa abbia autonomamente acquisito anche a prescindere dalla segnalazione, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata senza il suo consenso.

Quando la contestazione che ha dato origine al procedimento disciplinare si basa unicamente sulla denuncia del segnalante, e la conoscenza dell'identità del segnalante stesso sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

6.Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni potranno comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le ipotesi di reato di cui al Titolo II, Capo I Codice Penale (Delitti contro la Pubblica Amministrazione, e in particolare "corruzione per l'esercizio della funzione", "corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio", "corruzione in atti giudiziari", artt. 318, 319, 319 ter c.p.), ovvero, più in generale, le situazioni di fatto nelle quali, nel corso dell'attività aziendale, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché, anche a prescindere dalla rilevanza penale, i fatti in cui si evidenzia un mal funzionamento della società in controllo pubblico a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'inquinamento *ab externo* dell'attività sociale, le ipotesi di sprechi di denaro pubblico, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali o sulla tutela della salute e sicurezza nel luogo di lavoro.

7.Le condotte illecite segnalate dovranno riguardare situazioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o collaborazione, anche se apprese in modo casuale. In caso di trasferimento, comando o distacco del dipendente verso altra società o amministrazione, il dipendente può riferire anche di fatti accaduti in contesto lavorativo diverso da quello nel quale presta servizio. In questo caso, la società che riceve la segnalazione la inoltra senza ritardo a quella cui i fatti si riferiscono.

8.Le segnalazioni dovranno essere circostanziate offrendo il maggior numero possibile di elementi che possano consentire alla società di eseguire le dovute verifiche.

9.Sono consentite le segnalazioni di tipo anonimo, soltanto laddove queste siano adeguatamente circostanziate, ove cioè siano suscettibili di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Procedimento

-I-

-Il segnalante invia la propria segnalazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione come allegato di posta elettronica o per posta ordinaria, compilando il modulo allegato al presente atto e

GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

reso disponibile nel sito istituzionale, all'interno della sezione Società Trasparente – sottosezione “Altri contenuti – corruzione”.

-La segnalazione deve contenere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e all'accertamento della effettiva fondatezza di quanto segnalato.

-La segnalazione deve di norma contenere i dati anagrafici completi del segnalante, e la propria qualifica o il proprio ruolo all'interno dell'organigramma aziendale.

-La segnalazione può essere inviata anche con dichiarazione libera diversa dal modulo reso disponibile dalla società, fermi restando gli elementi essenziali già descritti.

-La segnalazione ricevuta da soggetto diverso dal Rpc dovrà essere immediatamente trasmessa a quest'ultimo.

-Il Rpc prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, chiede chiarimenti al segnalante o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione o comunque informati dei fatti, con l'adozione delle necessarie cautele.

-Il Rpc, sentito l'Organismo di Vigilanza (Odv), sulla base della valutazione dei fatti, può decidere di archiviare la segnalazione, in caso di evidente e manifesta infondatezza. In caso contrario, sempre sentito l'Organismo di Vigilanza, ed in relazione ai profili di illiceità astrattamente rilevati, valuta a chi, tra i seguenti soggetti, inoltrare la segnalazione: Consiglio di Amministrazione, Amministrazione Pubblica vigilante in persona del dirigente apicale preposto, Dipartimento della Funzione Pubblica, Autorità Giudiziaria Ordinaria, Corte dei Conti, Anac.

-L'identità del segnalante non può essere rivelata, ai sensi dell'art. 54-bis comma 3 Dlgs. n. 165/2001.

-I soggetti interni all'azienda o all'amministrazione informano il Rpc dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

-II-

-La segnalazione è processata di norma in forma anonima, e nel corso dell'istruttoria è sempre garantita la massima riservatezza sull'identità del segnalante.

-Gli atti e documenti della procedura sono conservati a norma di legge.

-L'istruttoria sommaria dovrà essere portata a termine entro quindici giorni dalla ricezione della segnalazione; entro i successivi quindici giorni, se del caso, la segnalazione, munita di documenti allegati o altri atti relativi ad eventuali ulteriori accertamenti istruttori interni, dovrà essere trasmessa in originale a chi di competenza. Il Rpc e l'Odv tratterranno copia dell'intero incarto, formando apposito fascicolo, da conservarsi in doppia busta chiusa.

-Rpc e Odv, laddove insorga conflitto di interessi, hanno obbligo di astenersi dall'istruttoria sulla segnalazione, comunicando immediatamente la circostanza in forma scritta al superiore gerarchico e/o al Presidente del CdA, che porteranno a termine la procedura.

-Le segnalazioni aventi ad oggetto condotte del Rpc dovranno essere inviate direttamente ad Anac, secondo le modalità indicate nel relativo sito istituzionale.

-Il Rpc rende conto del numero delle segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento istruttorio all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1 comma 14 Legge n. 190/2012.

Allegati:

Modulo per la segnalazione di condotte illecite